

Legge regionale 12 marzo 1992, n.8

Modifiche alla L.R. 75/84 concernente contributi all' Ass.ne Teatro Regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla fondazione Mediateca regionale Toscana ed alla L.R. 47/89 concernente l'istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo.

ARTICOLO 1

Il titolo della LR 31 dicembre 1984, n. 75 e' cosi' sostituito:

"Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana".

ARTICOLO 2

1. Il primo comma dell'art. 1 della L. R. 31-12-1984, n. 75 e' cosi' sostituito:

"1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e per concorrere al funzionamento delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana, costituite per iniziativa della Regione, alle quali essa partecipa con prevalente responsabilita' e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attivita' culturali, la Regione eroga un contributo ordinario annuale".

2. Il secondo comma dell'art. 1 della L. R. 31 dicembre 1984, n. 75 e' cosi' sostituito:

"2. La Giunta regionale, valutata la conformita' alle norme di legge, agli statuti e agli eventuali atti regionali di indirizzo dei bilanci preventivi delle istituzioni di cui al primo comma, provvede a liquidare i contributi ordinari annuali nella misura stabilita all'art. 4".

ARTICOLO 3

1. Il primo comma dell'art. 4 della L. R. 31 dicembre 1984, n. 75 e' cosi' sostituito:

"A decorrere dal 1992 l'entita' del contributo ordinario annuale e' determinato nella seguente misura:

a) alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana

L. 800.000.000;

b) alla Fondazione Toscana Spettacolo L. 500.000.000;

c) alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana

L. 200.000.000".

2. Il secondo comma dell'art. 4 della L. R. 31 dicembre 1984, n. 75 e' cosi' sostituito:

"Alla copertura finanziaria della spesa di L. 1.500.000.000 per i contributi di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, e per i successivi esercizi, con legge di bilancio".

ARTICOLO 4

L'art. 5 della L. R. 31-12-1984, n. 75 e' cosi' sostituito:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 1992 e' soppresso il contributo della Fondazione Toscana Spettacolo di cui all'art. 1, 4o comma della LR 31-7-1989, n. 47".

ARTICOLO 5

Il quarto comma dell'art. 1 nonche' il secondo comma dell'art. 2 della LR 31 luglio 1989 n. 47 sono abrogati.